

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**  
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, "General Data Protection Regulation" (GDPR)

**TRA**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, quale Titolare del Trattamento, in persona del legale rappresentante protempore, (di seguito, per brevità "Titolare" o "Azienda");

**E**

La società \_\_\_\_\_, quale Responsabile del Trattamento (di seguito, per brevità, "Responsabile"),

Di seguito, congiuntamente, le "Parti".

**PREMESSO**

*(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)*

- che il Titolare del trattamento ha affidato a \_\_\_\_\_, con contratto [ESTREMI AFFIDAMENTO], il servizio di [DENOMINAZIONE SERVIZIO AFFIDATO];
- che i dettagli relativi all'attività di trattamento (categorie di dati trattati e finalità) sono specificamente individuati nell'Allegato I;
- che il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Ue 2016/679 (di seguito denominato, per brevità, "Regolamento Ue") e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che il Responsabile dichiara e garantisce di possedere le competenze e conoscenze tecniche in relazione allo svolgimento delle attività, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia del trattamento dei dati personali in conformità con la normativa europea e italiana in materia di privacy oltre che dei principi di riservatezza, sicurezza, completezza ed integrità dei dati trattati;
- che il presente accordo costituisce parte integrante del contratto siglato tra le Parti e stabilisce le modalità con le quali il Responsabile del Trattamento si impegna a trattare i dati personali per conto del Titolare;

**SONO STATE CONVENUTE**

le seguenti clausole contrattuali.

**1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- a. Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b. Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato I.
- c. Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.
- d. Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- e. Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

**2. INVARIABILITÀ DELLE CLAUSOLE**

- a. Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

### **3. INTERPRETAZIONE**

- a. Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

### **4. GERARCHIA**

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

### **5. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato I.

### **6. OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **Istruzioni, limitazione delle finalità e durata**

- a. Il Responsabile del Trattamento tratta i dati esclusivamente per le finalità e per il tempo specificato all'Allegato I e soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale cui è soggetto. Il tal caso, il Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b. Qualora il Responsabile del Trattamento ritenga che le istruzioni del Titolare violino le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni applicabili in materia, ne informa immediatamente il Titolare.
- c. Il responsabile del trattamento tiene il Registro delle attività di trattamento prescritto dall'art. 30, par. 2, del Regolamento Ue, qualora ne ricorrano i presupposti di legge o di regolamento.
- d. Il responsabile del trattamento designa un Responsabile della protezione dei dati, qualora ricorrano i presupposti indicati nell'art. 37 del Regolamento Ue.

#### **Sicurezza del trattamento**

- a. Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

- b. Il Responsabile si impegna a nominare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo loro istruzioni specifiche e dettagliate atte a garantire il pieno rispetto dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016, nonché a vigilare che tali soggetti autorizzati si impegnino alla puntuale esecuzione di dette istruzioni e all'osservanza dell'obbligo di riservatezza.

### **Dati sensibili**

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

### **Documentazione e rispetto**

- a. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b. Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679.
- c. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d. Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

### **Ricorso a sub-responsabili del trattamento**

- a. Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. [è prevista anche la possibilità che il Responsabile, ogniqualvolta intenda individuare un sub-responsabile debba chiedere l'autorizzazione specifica al Titolare. In questo caso, inserire tale riferimento: *Il responsabile del trattamento non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 10 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato 3. Le parti tengono aggiornato tale allegato*].
- b. Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei

dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

- c. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d. Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e. Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di distruggere i dati personali.

#### **Trasferimenti internazionali**

- a. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b. Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

#### **7. ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- a. Il responsabile del trattamento notifica prontamente, entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento, al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b. Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi precedenti, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c. Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
  - i. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- ii. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
  - iii. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
  - iv. gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d. Le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

## 8. NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (*data breach*)

- a. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.
- b. In caso di una **violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento**, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:
  - i. nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
  - ii. nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
    - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
    - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
    - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- iii. nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- c. In caso di una **violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento**, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento entro e non oltre 24 ore dalla conoscenza dell'evento mediante comunicazione formale a mezzo pec e informale ai recapiti e-mail e telefonico del referente interno privacy formalmente individuato da procedura aziendale pubblicata sul sito web.
- d. senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.

La notifica contiene almeno:

  - i. una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

- ii. i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- iii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato II tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

## 9. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Considerato che secondo quanto previsto dal Garante nel Provvedimento *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008”* (in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni, le nomine ad Amministratore di sistema devono essere individuali, le Parti concordano che la società individuata quale *“Responsabile del Trattamento”* provvederà ad individuare e nominare, al proprio interno, il soggetto o i soggetti cui attribuire la funzione di *“Amministratore di sistema”* e a comunicarne il nominativo al Titolare.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti designati, che abbiano fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

L'Amministratore o gli Amministratori di sistema dovrà/dovranno:

- individuare per iscritto il/i soggetto/i incaricato/i della custodia delle parole chiave per l'accesso al sistema informativo e vigilare sulla sua attività;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;
- impostare e gestire un sistema di autorizzazione per soggetti designati autorizzati al trattamento dei dati personali: assegnazione e gestione dei codici identificativi personali e disattivazione nel caso di perdita della qualità che ne consente l'accesso al sistema informativo;
- collaborare attivamente con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile del trattamento nominato, per verificare costantemente che l'Ente adotti le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, anche con riguardo a quanto previsto dalla circolare Agid n. 2 del 2017, provvedendo a segnalare prontamente adeguamenti eventualmente necessari;
- suggerire al Titolare del trattamento e al Responsabile del trattamento l'adozione e l'aggiornamento delle più ampie misure di sicurezza atte a realizzare quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679, il quale prevede di mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; in particolare, devono essere ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati, avvenuti in modo accidentale o illecito;

- curare, su incarico del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento, l'adozione e l'aggiornamento delle misure "idonee" di cui al punto precedente;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale, o secondo le misure individuate dall'Ente, idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo a Lei affidato contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- aggiornare periodicamente, con frequenza almeno annuale (oppure semestrale se si trattano dati sensibili o giudiziari), i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e correggerne i difetti;
- impartire a tutti gli incaricati istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- adottare procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati (backup) e per il ripristino della disponibilità (recovery) dei dati e dei sistemi e organizzare il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- collaborare con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile del Trattamento per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del Regolamento Ue 2016/679;
- predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate dall'Ente;
- predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte Sua (in qualità di Amministratore di Sistema); tali registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste e devono essere conservate per almeno 6 mesi in archivi immutabili e inalterabili. Tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate. Si precisa che la comunicazione dei dati di log sarà eseguita al solo fine di ottemperare a quanto specificatamente prescritto dal Garante nel succitato Provvedimento del 2008 e non costituisce alcuna forma di controllo a distanza, neanche indiretto, della Sua attività lavorativa;
- rispettare ed attenersi a ulteriori istruzioni che il Titolare del Trattamento provvederà a fornire, con ulteriore e diverso atto, in ordine all'utilizzo degli strumenti elettronici nell'Ente;
- consentire la comunicazione dei suoi dati identificativi ai dipendenti dell'Ente, qualora le funzioni a Lei attribuite prevedano il trattamento dei dati ad essi riferiti.
- riferire periodicamente, e in ogni caso con cadenza annuale, al Titolare sullo svolgimento dei compiti affidati, dandogli inoltre piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche circa il rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

## **10. INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE**

- a. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa

prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

- b. Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
  - i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento, in conformità a quanto sopra stabilito, e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  - ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
  - iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d. Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

## **11. RESPONSABILITÀ**

- a. Fermo restando che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 conferma nel trattamento dei dati personali l'attività pericolosa di cui all'art. 2050 del C.C., la relativa responsabilità per danni, patrimoniali e non, provocati all'interessato in conseguenza del trattamento stesso grava in capo a chi detiene i mezzi per gestire le modalità di trattamento (ossia al Titolare del trattamento o ad entrambi in solido). Il Responsabile del trattamento risponde direttamente per il danno causato dal trattamento qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento e dalle norme di armonizzazione, ovvero, abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, manlevando Titolare per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanza regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dai trattamenti dati di cui trattasi, per i quali il Titolare possano essere chiamati a rispondere, sia civilmente, sia in punto privacy. Identico riparto si configura in ipotesi di sanzioni amministrative. Qualora il Responsabile violi una delle disposizioni del presente atto, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento e come tale risponde a sensi di legge.
- b. L'inadempimento di quanto previsto nel presente atto nella sua interezza comporta la revoca di diritto del presente incarico con contestuale caducazione del rapporto contrattuale sostanziale per violazione privacy, fatte le responsabilità inerenti e /o derivanti da tali violazioni ed il relativo ristoro di eventuali danni. In caso di contrasto con le disposizioni contrattuali prevalgono quelle del presente atto. Eventuali accordi in contrasto ovvero in deroga con le disposizioni del presente atto debbono essere concordate per iscritto tra le Parti, richiamando espressamente quelle derogate avvertendo che ciò connota responsabilità diretta dei contraenti.

## **12. DATI DI CONTATTO DELLE PARTI**

- a. Le Parti possono mettersi in contatto utilizzando i seguenti riferimenti:

- i. Per il titolare del trattamento  
E-mail: [protocollo@comune.sanquirino.pn.it](mailto:protocollo@comune.sanquirino.pn.it)  
Pec: [comune.sanquirino@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanquirino@certgov.fvg.it)  
Telefono del Referente Privacy: 0434 916571  
Nome e Cognome del Dpo: STUDIO CAVAGGIONI S.C.R.L. – SAN BONIFACIO -VR  
e-mail del Dpo: [scarl@studiocavaggioni.it](mailto:scarl@studiocavaggioni.it)

ii. Per il responsabile del trattamento

E-mail:

Pec:

Telefono del Referente Privacy:

Nome e Cognome del Dpo:

e-mail del Dpo:

- b. Le Parti si impegnano a rendersi reciprocamente tempestiva informazione relativa a ogni sopravvenuta modifica dei riferimenti qui dichiarati.

San Quirino .....

Il Titolare del trattamento

Dott. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del trattamento

\_\_\_\_\_